

APPROFONDIMENTO CIVILE

Fake news: condannato per diffamazione il giornalista che utilizza il modo condizionale

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Data pubblicazione: | 05/05/2025 |
| Autore: | Avv. Roberto Francesco Iannone |
| Categoria: | Civile |

Contenuto

Condizionale e Diffamazione: La Cassazione Esclude la Tutela del Giornalista

L'uso del condizionale non basta a escludere la diffamazione

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, l'uso del condizionale non è sufficiente per escludere la responsabilità penale per **diffamazione a mezzo stampa** o tramite altri canali di comunicazione. Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 14196/2025**, chiarendo che espressioni ambigue, insinuanti o capziose possono indurre il lettore a credere nella veridicità di notizie false o non verificate.

La tecnica narrativa può aumentare la lesività della notizia

Secondo i giudici supremi, quando si utilizzano **frasi suggestive o allusive** in combinazione con l'uso del condizionale, soprattutto se accostate a fatti realmente accaduti, si rischia di creare un contenuto ancora più lesivo rispetto a espressioni esplicitamente dubbiose. In particolare, queste modalità comunicative sono **idonee a ledere la reputazione altrui**, anche se formalmente non si afferma nulla in modo diretto.

Diffamazione Online: Il Caso dell'Appuntato Accusato di Collaborare con i Narcos

I fatti del caso

Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva confermato la **condanna penale e civile per diffamazione** di un blogger, autore di un articolo in cui si insinuava che un **appuntato della**

Guardia di Finanza fosse in combutta con i Narcos. L'episodio si inseriva nel contesto di un'operazione di polizia con numerosi arresti per narcotraffico.

La difesa basata sul condizionale

Dinanzi alla Cassazione, la difesa ha sostenuto che l'imputato avesse utilizzato **correttamente il condizionale**, e che comunque la condanna fosse **sproporzionata** rispetto alla gravità del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto queste argomentazioni, affermando che **l'utilizzo del condizionale non basta** a escludere la responsabilità penale in assenza di verifiche e controlli accurati sulla veridicità della notizia.

I Limiti del Diritto di Cronaca: Verità, Interesse Pubblico e Continenza

Requisiti per l'esercizio del diritto di cronaca

Il **diritto di cronaca giudiziaria**, garantito dall'art. 21 della Costituzione, incontra dei limiti stringenti. In particolare, per essere esercitato legittimamente, deve rispettare tre requisiti fondamentali:

- **Verità della notizia** (anche solo putativa, se supportata da verifica diligente delle fonti);
- **Interesse pubblico** alla diffusione dell'informazione;
- **Continenza espressiva**, ovvero un'esposizione corretta nei toni e nei modi.

Onere della prova a carico del giornalista o autore

Nel contesto di una **diffamazione a mezzo stampa o online**, l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di **provare la verità della notizia**. In mancanza di questo requisito, **non può operare la scriminante dell'art. 51 c.p.** La giurisprudenza ammette una **scriminante putativa** solo quando sia dimostrato che l'autore della notizia abbia svolto un **serio controllo dell'affidabilità delle fonti**, soprattutto in caso di **accuse gravi e infamanti**.

La Decisione della Corte: Nessuna Verifica Effettuata

La Corte di Cassazione ha rilevato che nel caso di specie **non risultavano verificate le informazioni diffuse** dal blogger, né erano state fornite prove di aver svolto accertamenti attendibili. Le **argomentazioni difensive** si sono limitate a critiche superficiali e al richiamo generico a massime giurisprudenziali, senza confutare nel merito le conclusioni delle sentenze di merito.

Conclusioni

L'uso del condizionale **non costituisce uno scudo contro l'accusa di diffamazione**, se la notizia è falsa, offensiva e non verificata. Per evitare responsabilità legali, soprattutto in ambito giornalistico o nella comunicazione pubblica, è indispensabile:

- Verificare le fonti con accuratezza;

- Valutare l'interesse pubblico;
- Evitare frasi suggestive o ambigue che possano **veicolare falsità come verità**.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno